



*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

*Ministero della cultura*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTE** le Linee Guida Nazionali dell’ISPRA per la Valutazione di Incidenza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303 del 28 dicembre 2019;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la predetta Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Lombardia, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva della Valutazione di Incidenza, e del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017, presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TERNA/P20200033951 del 08 giugno 2020, acquisita al prot. n. 45832/MATTM del 17 giugno 2020, e successivamente perfezionata con nota PEC del 03

luglio 2020, acquisita con prot. n. 52564/MATTM del 08 luglio 2020, e relativa al Progetto di Razionalizzazione 132 kV Cremona - Riassetto delle linee a 132 kV T.657 “Pessina-FS Cremona”, T.181 “Pessina-Canneto sull’Oglio”, T.184 “Asola- Canneto sull’Oglio”;

**VISTA** la documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale e le integrazioni trasmesse nel corso dell’iter istruttorio;

**VISTA** la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 09 luglio 2020, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 28 luglio 2021 dell’avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell’espressione del proprio parere;

**CONSIDERATO** che l’intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 al punto 18) “*Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato;*” in quanto modifica di un opera ricadente al punto 4-bis) “*Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km*”;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l’area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all’interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nell’area vasta è presente il seguente sito:

- ZPS - Parco regionale Oglio sud - Codice Area - IT20B0401;

**PRESO ATTO** che la procedura comprende la valutazione di incidenza ambientale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e pertanto, lo studio di impatto ambientale, contiene anche gli elementi di cui all’allegato G del citato decreto n. 357/1997;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Parco Regionale Oglio Sud, ente gestore della ZPS, espresso con nota prot. 1296 dell’11 agosto 2020, assunta con prot. MATTM/65146 del 19 agosto 2020;

**CONSIDERATO** che nel parere sopracitato il Parco Regionale Oglio Sud “*esprime ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e successive modificazioni e delle D.G.R. 08/08/2003, n. 7/14106, D.G.R. 30/07/2004, n. 7/18454, valutazione d’incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei suddetti Siti Natura 2000*”;

**CONSIDERATO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che *“Considerata l'analisi degli impatti e la natura delle attività di progetto previste, si concorda con la Valutazione d'Incidenza positiva espressa dal Parco regionale Oglio Sud (Ente gestore dei siti Natura 2000 coinvolti). Tuttavia, in ragione dell'elevata valenza ecologica che caratterizza le aree presenti nell'area di studio (sia quelle perfluviali sia quelle prossime a colonie riproduttive di specie ornitiche d'interesse comunitario), si reputa di confermare le [...] prescrizioni espresse dal Parco ed in parte già previste dallo Studio di Incidenza”*;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 447 del 21 aprile 2023, assunto al prot. 66652/MASE del 26 aprile 2023;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 44036 del 13 dicembre 2022, assunto con prot. MiTE/156209 del 13 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che nel parere sopracitato il Ministero della cultura ha confermato che *“Ai fini di quanto previsto dall'art.25, comma 2 quinquies, del D. Lgs. 152/2006, introdotto dall'art.20, comma 1, della legge n. 108 del 2021, in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, visto che l'introduzione di tale norma è posteriore alla nota di procedibilità dell'istanza del 08/07/2020, non si ritiene di doversi esprimere in questa sede di VIA, rimandando quindi alla fase successiva autorizzatoria del progetto in questione”*;

**ACQUISITO** il parere favorevole con raccomandazioni e condizioni ambientali della Regione Lombardia, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. XI/7713 - Seduta del 28/12/2022, inviato con nota PEC e acquisito con prot. MITE/2492 del 10 gennaio 2023;

**CONSIDERATO** quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 447 del 21 aprile 2023, costituito da n. 55 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura prot. n. 44036 del 13 dicembre 2022, costituito da n. 7 pagine;
- c) parere della Regione Lombardia, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. XI/7713 - Seduta del 28/12/2022, costituito da n. 24 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## DECRETA

### Art. 1

#### *Giudizio di compatibilità ambientale del progetto*

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto Razionalizzazione 132 kV Cremona - Riassetto delle linee a 132 kV T.657 “Pessina-FS Cremona”, T.181 “Pessina-Canneto sull’Oglio”, T.184 “Asola- Canneto sull’Oglio” presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A., comprensivo della valutazione d’incidenza a livello di screening, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissato in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

### Art. 2

#### *Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 447 del 21 aprile 2023. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Articolo 3

#### **Condizioni ambientali del Ministero della cultura**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 44036 del 13 dicembre 2022. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Articolo 4

#### **Condizioni ambientali della Regione Lombardia**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Lombardia, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. XI/7713 - Seduta del 28/12/2022. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Articolo 5

#### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2, 3 e 4 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'Autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, 3 e 4, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

### **Art. 6** ***Pubblicazione***

1. Il presente decreto è notificato alla società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero della cultura, al Parco Regionale Oglio Sud, e alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Lombardia è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**Gianluigi Nocco**  
  
 GIANLUIGI NOCCO  
 Ministero della  
 Transizione Ecologica  
 Direttore Generale  
 19.06.2023 12:46:48  
 GMT+00:00

**IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO**

**Luigi La Rocca**  
 Firmato digitalmente da  
**Luigi La Rocca**  
 CN = La Rocca Luigi  
 O = Ministero della  
 cultura